



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Rassegna Stampa

Persona e Danno – gennaio 2010
Autore: **Annacatia Zammarano**

13 gennaio 2010

T.A.R. Lombardia, Milano, 13 gennaio 2010, n. 23 - "LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE" - Annacatia ZAMMARANO



“LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE: I COMUNI NON POSSONO INTRODURRE DIVIETI DI ORDINE GENERALE SUL PROPRIO TERRITORIO”

Con la sentenza n. 23 del 13 gennaio 2010 il T.A.R. per la Lombardia – Milano si è nuovamente pronunciato in materia di localizzazione degli impianti di telecomunicazione. In particolare, il tema affrontato è quello della delimitazione della sfera di competenza entro cui gli Enti locali possono dettare norme dirette ad incidere sulla individuazione, nel proprio territorio, dei siti sui quali consentire o, addirittura, vietare l’installazione di impianti di telefonia mobile.

La vicenda vede protagonista la Telecom Italia S.p.A che, innanzi al Giudice Amministrativo, ha impugnato il provvedimento con cui un Comune della Lombardia ha rigettato la richiesta di autorizzazione inoltrata dalla Società medesima ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del D.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per l’installazione di una Stazione Radio Base.

Il sito interessato dall’impianto - a dire dell’Amministrazione comunale – non era adatto «per una nuova installazione di impianti di telefonia mobile» talché non rientrava tra le aree individuate, a tale scopo, da una precedente delibera del Consiglio Comunale.

Questa, in sostanza, la motivazione posta a fondamento del diniego. Il T.A.R. adito, accogliendo il ricorso della Compagnia telefonica ha ritenuto illegittimo tale provvedimento.

Con tale modus operandi, secondo il Giudice amministrativo, il Comune ha, di fatto, proceduto alla individuazione dei limiti di localizzazione non limitandosi, come invece avrebbe dovuto alla individuazione dei soli «criteri di localizzazione violando così le prescrizioni della L. n. 36/2001 ed esorbitando, di conseguenza, dalle competenze assegnate ai comuni in base all’art. 8 della legge richiamata». Norma quest’ultima che, come precisa il medesimo T.A.R., stabilisce che «l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, nonché, la determinazione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla loro installazione, spettano alle Regioni cui compete, altresì, la definizione delle competenze in materia da devolvere agli Enti locali».

Ebbene, secondo il Giudice amministrativo, che ha accolto la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente Società telefonica, l’Ente locale ha conferito illegittimamente ad un proprio atto di indirizzo – ossia alla delibera consigliare sulla base della quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione della Società - il valore e l’efficacia propri di un piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile; attività di pianificazione che, come detto, non rientra tra le attribuzioni di un ente locale. Il Comune, in altri termini, con l’indicazione dei «siti consigliati» (corrispondenti ad intere porzioni di territorio) ed, indirettamente, quindi, con l’individuazione delle aree nelle quali simili insediamenti sarebbero vietati ha, in tutta evidenza, travalicato i limiti istituzionali e normativi della propria competenza in ordine alla collocazione e distribuzione sul territorio delle Stazioni Radio Base di telefonia cellulare.

Il Giudice adito, rinviando ad altre pronunce del medesimo T.A.R. (sez. IV, n. 797/2008; n. 5777/2007; n. 2833/2006, n. 6260/2007 e n. 554/2008), ha ribadito che già «in più occasioni ha avuto modo di affermare come i poteri riconosciuti alle amministrazioni comunali in materia di governo del territorio, non consentano di operare esclusioni in via generalizzata ma solo l’individuazione di criteri di localizzazione». Ne consegue che le eventuali disposizioni con cui l’ente locale imponga generali divieti di installazione non possono che ritenersi illegittime.

Nella specie si ritiene, oramai per *jus receptum*, che «i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli Enti locali dall'art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili» (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, sent. 20 maggio 2008 n. 1815).

Al contrario, invece, l'articolo 8, comma sei, della citata legge quadro n. 36/01 secondo cui «I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» andrebbe interpretato nel senso che all'Amministrazione locale è riconosciuto il potere (*rectius* la potestà) di intervenire sul piano urbanistico per dettare «regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle emissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/01.11.2003; n. 307 del 07.10.2003)» (cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 05 giugno 2006 n. 3332).

Al pari di altre Regioni anche la Lombardia ha provveduto a regolamentare la materia relativamente a quegli aspetti in ordine ai quali è riconosciuta la competenza delle regioni. Nella specie, è la legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 che reca «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

Il Legislatore regionale, in particolare, ha specificato all'articolo 4, rubricato "Livelli di pianificazione" che i Comuni provvedono alla individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione attenendosi ai criteri individuati dalla Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal medesimo articolo 4 e nel rispetto, altresì, della normativa statale vigente. Cristallino in proposito il T.A.R. per la Lombardia di Brescia secondo cui «Ai Comuni viene fatto obbligo di attenersi a tali indirizzi formulati dalla Giunta regionale nella puntuale individuazione, nell'ambito del proprio territorio, delle aree in cui consentire l'ubicazione degli impianti considerati. Un'eventuale inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali integra una violazione di legge, oltre che un'invasione della sfera di competenza della Regione, con effetto inficiante nei confronti dell'atto che l'ha posta in essere, né possono i Comuni, dettare prescrizioni più restrittive rispetto a quanto fissato dalla Regione. L'unico compito dei Comuni è quello di individuare fisicamente le aree aventi le caratteristiche indicate nella delibera della Giunta per poi attenersi agli indirizzi ivi formulati» (sent. 25 agosto 2003 n. 1188).

Anche in *subiecta materia*, evidentemente, il riparto delle rispettive attribuzioni tra gli enti territoriali è attuato non solo alla luce di quanto statuito all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione in punto di competenza normativa concorrente tra Stato e Regioni, ma anche attraverso la lettura in chiave "comunitaria" della disciplina di settore.

Il Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259), difatti, recependo le direttive comunitarie in materia (dir. 2002/19/CE; dir. 2002/20/CE; DIR. 2002/21/CE e dir. 2002/22/CE) mira ad incentivare la liberalizzazione delle reti e del settore della c.d. convergenza tecnologica cercando di contenere sempre di più il monopolio pubblico e di favorire, al contrario, un crescente mercato concorrenziale.

Se questa è, dunque, la finalità del predetto Codice – in un'ottica di bilanciamento dei pubblici interessi in gioco - ben si comprende il riparto interno di competenze tra Stato, Regioni e Comuni. Ripartizione secondo cui la tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo è affidata alla competenza dello Stato a cui, in particolare, spetta il compito di fissare i limiti di esposizione (cfr. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 n. 307), fermo restando, tuttavia, il potere attribuito alle Regioni di individuare criteri più stringenti per la localizzazione degli impianti laddove sia particolarmente necessario contenere l'impatto negativo delle infrastrutture sul territorio e sulla comunità locale.

Ai Comuni, invece, residuano competenze regolamentari più che altro connesse all'uso del territorio, in senso stretto, ossia a profili urbanistici ed edilizi di zone e beni che in virtù della loro natura giuridica o del servizio pubblico che sono destinati a soddisfare sono qualificabili come "sensibili". Sicuramente i Comuni possono «legittimamente vietare l'installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.) non possono invece stabilire «criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ...», non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti» (Cons. St., sez VI, sent.13 giugno 2007 n. 3160).

Esulano, invece, dall'ambito di competenza delle amministrazioni locali la imposizione di divieti di carattere generale non sorretti da alcuna ragione giustificativa; limiti che avrebbero, evidentemente, soltanto l'effetto di ingenerare una indebita "interferenza" delle Amministrazioni comunali nel soddisfacimento del prioritario interesse nazionale a fruire di una rete completa di telecomunicazioni.